CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 223, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 139, sesto comma.

considerando quanto segue:

- (1) La durata dei procedimenti dinanzi alla Corte, in particolare in materia pregiudiziale, diviene, da un certo tempo, sempre più rilevante e occorre, a seguito soprattutto dell'ampliamento dell'Unione, abbreviare e semplificare taluni elementi della procedura.
- (2) Si deve abbreviare il termine per la presentazione delle domande di udienza dibattimentale e sopprimere, in taluni casi, l'obbligo di informare il giudice nazionale e di sentire le parti quando la Corte statuisce con ordinanza in taluni casi di rinvio pregiudiziale semplice.
- (3) Con l'evoluzione tecnica, la trasmissione di documenti per via elettronica è sempre più diffusa e le comunicazioni per via elettronica sono divenute un modo di comunicazione sempre più affidabile. Si deve mettere la Corte in grado di adeguarsi a tale evoluzione, dandole la possibilità di determinare a quali condizioni un atto processuale trasmesso per via elettronica è considerato come l'originale dell'atto.
- (4) Occorre, infine, adeguare le disposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio prevedendo che l'ordinanza che respinge totalmente o parzialmente una domanda deve indicare i motivi del rigetto,

Con l'approvazione del Consiglio in data 28 giugno 2005,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; versione rettificata: GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; versione rettificata: GU L 281 del 19.10.2002), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2) e il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) è modificato come segue:

- 1) All'articolo 37, è aggiunto un nuovo paragrafo 7 del seguente tenore:
 - «7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e da 2 a 5, la Corte può, mediante decisione, determinare le condizioni alle quali un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
- 2) All'articolo 44 bis, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».
- 3) All'articolo 76, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La sezione provvede mediante ordinanza non impugnabile. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»

- 4) L'articolo 104, paragrafo 1, è modificato come segue:
 - «1. Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa della lunghezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione, che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l'oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni comunitarie e nazionali fatte valere.

Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto, le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario.

Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.»

- 5) All'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
 - «3. Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato ACTe, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l'avvocato ACTe, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.»

- IT
- 6) All'articolo 104, paragrafo 4, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».
- 7) All'articolo 120, seconda frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».

Articolo 2

Le presenti modifiche al regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 luglio 2005.